



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

A tutti i Dirigenti

E,p.c. Al Segretario Generale

OGGETTO: Affidamento diretto sottosoglia: l'obbligo di motivazione resta anche in presenza di discrezionalità - Sentenza TAR Sardegna 3 ottobre 2025, n. 793

Con la sentenza in oggetto evidenziata il TAR Sardegna ricorda che anche negli affidamenti diretti, pur caratterizzati da ampia discrezionalità, la stazione appaltante deve spiegare le ragioni della scelta e rispettare la *lex* di gara.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna è entrato nel merito di una procedura sottosoglia avviata tramite RDO (Richiesta Di Offerta) sul MEPA (Mercato Elettronico) ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) (affidamento diretto), del D. Lgs. 36/2023, seppur sviluppatasi mediante un confronto di preventivi.

La sentenza in oggetto affronta con grande chiarezza il punto di equilibrio tra discrezionalità e obbligo di motivazione, toccando tre aspetti operativi di forte impatto per chi gestisce o partecipa a procedure sotto soglia.

- L'affidamento diretto non è una "zona franca"

La natura fiduciaria dell'affidamento diretto non significa assenza di regole. Quando l'amministrazione decide di "procedimentalizzare" la scelta — ad esempio con una RDO su MEPA — si vincola automaticamente alle regole che si è data.

- La motivazione come strumento di trasparenza

L'obbligo di motivare serve a garantire non solo i concorrenti, ma anche l'amministrazione stessa. Una decisione chiara, coerente e documentata è la miglior difesa contro ricorsi e contestazioni.

- L'errore tecnico come vizio di legittimità



Città di Palermo

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 – 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Sito internet www.comune.palermo.it



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Il TAR ha chiarito che, anche negli affidamenti diretti sotto soglia, l'amministrazione deve motivare la scelta del contraente, spiegando le ragioni che rendono l'offerta selezionata più idonea a soddisfare l'interesse pubblico.

Il principio discende direttamente dall'art. 17, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, a mente del quale *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*.

In altre parole: va bene l'affidamento diretto, ma serve sempre una motivazione. Poche righe, ma chiare, capaci di spiegare il perché di quella scelta.

Pur riconoscendo la discrezionalità della stazione appaltante nell'affidamento diretto, il TAR ha, quindi, ricordato che questa non può tradursi in arbitrarietà o travisamento dei fatti. La discrezionalità, infatti, non esonera dall'obbligo di coerenza, logicità e trasparenza.

In definitiva il TAR Sardegna segna un punto fermo per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici che partecipano agli affidamenti diretti, la sentenza ricorda che l'affidamento diretto non è un "non-procedimento": resta un atto amministrativo che deve essere razionale, motivato e tracciabile. La semplificazione non può mai tradursi in approssimazione: ogni scelta, anche discrezionale, deve poter essere spiegata — e, se serve, difesa davanti al giudice. Una decisione che, al di là del caso specifico, riafferma un principio semplice ma essenziale: la fiducia non basta, serve sempre una motivazione.

IL VICE RAGIONIERE GENERALE

Dott. Francesco Donia

IL RAGIONIERE GENERALE

Dott. Bohuslav Basile